

ALLEGATO B) al N. 224.805 di Rep. N. 85.747 di Racc.

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO E SCOPI

ARTICOLO 1

E' costituita una società cooperativa denominata

"ENERGIENOVE SOCIETÀ COOPERATIVA".

ARTICOLO 2

La società ha sede nel Comune di Rosà (VI), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disp. att. Cod. Civ.

ARTICOLO 3

La società ha durata fino al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata a norma di legge.

ARTICOLO 4

La società cooperativa, senza alcuna finalità speculativa ma seguendo i principi della mutualità e nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutualistico di cui agli artt. 2512 e seguenti Cod. Civ., da svolgere nei limiti consentiti dalla vigente normativa, ha per oggetto con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci e previo rilascio delle eventuali necessarie autorizzazioni da parte delle autorità

competenti nonchè previa eventuale iscrizione negli appositi albi, quanto segue:

l'approvvigionamento di ogni tipo di energia a prezzi più favorevoli rispetto a quelli di mercato, nel rispetto delle disposizioni dettate con D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, con D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, delle leggi ivi richiamate e di ogni successivo provvedimento in materia; nonché di ottenere, con le modalità e le forme più opportune, servizi, prodotti, impianti e consulenze nel settore dell'energia a favore dei medesimi soci e loro associati. Potrà inoltre avere come scopo quello di ottenere, in via diretta o indiretta, per i propri associati e per i soci degli stessi, sempre a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato, l'accesso ad altri tipi di forniture, comunemente identificate come "utenze", quali, ad esempio, telefono ed acqua. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi. La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

La Cooperativa ha come oggetto:

- stipulare con uno o più fornitori nazionali o stranieri, anche soci, contratti per la fornitura di energia elettrica, gas ed altre energia ai propri associati, ai soci degli stessi

e, ove occorra, a consumatori non soci;

- stipulare con uno o più fornitori nazionali o stranieri, anche soci, contratti per la fornitura di altri servizi comunemente identificati come "utenze" ai propri associati, ai soci degli stessi e, ove occorra, a consumatori non soci;

- mettere in rete cooperative e/o altre imprese che offrono servizi, prodotti e consulenze nel settore dell'energia e più in generale delle utenze;

- stipulare con uno o più fornitori nazionali o stranieri, anche soci, contratti per la fornitura di prodotti ed impianti ai propri associati, ai soci degli stessi e, ove occorra, a consumatori non soci;

- la costruzione, la proprietà, l'ampliamento, la manutenzione e la gestione di reti e impianti relativi:

a) alla produzione e distribuzione a mezzo reti di calore (teleriscaldamento) per uso domestico e per altri usi;

b) alla produzione e/o acquisto, distribuzione e vendita di energia termica ed elettrica anche con impianti di cogenerazione, turbo espansione e da energie rinnovabili in genere e non;

c) alla produzione e gestione di calore e del raffreddamento per uso domestico e altri usi;

d) alla realizzazione e gestione di reti telematiche e trasporto dati.

La cooperativa ha inoltre ad oggetto:

- la realizzazione, l'acquisto, il possesso e la gestione di patrimonio immobiliare di ogni tipo;

- il servizio di manutenzione e gestione di edifici privati e pubblici in genere;

- la gestione e la manutenzione di impianti tecnologici, sportivi, ricreativi, cimiteriali in genere;

- la realizzazione, la gestione e manutenzione del verde pubblico e privato;

- la gestione del servizio idrico integrato o di parti di esso, con particolare riferimento alle attività di:

1) captazione, adduzione, trasporto e distribuzione dell'acqua potabile;

2) l'erogazione del servizio idrico, acqua potabile, all'utente finale e la relativa fatturazione.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale,

industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento

approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 D. Lgs. n. 385/93 ("Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea dei soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.

SOCI

ARTICOLO 5

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di soci cooperatori coloro che siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, vale a

dire tutte le persone fisiche e giuridiche, le associazioni, le società, gli enti pubblici e privati in genere che intendano acquisire le forniture, i prodotti ed i servizi offerti dalla cooperativa e concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. Possono inoltre essere soci i fornitori di energia e/o di altre forniture comunemente chiamate "utenze".

Ai sensi dell'articolo 2527 co. 2 Cod. Civ. non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo e presso la sede della cooperativa contenente:

- a) cognome e prenome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, cittadinanza;
- b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- c) la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione delle presenti norme relative al funzionamento della società.
- d) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 32 del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

e) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché, se disponibile, l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;

f) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

g) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'organo amministrativo con deliberazione motivata, fatta salva la possibilità in caso di diniego di chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2528 co. 4 Cod. Civ.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solo dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui in appresso.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC, senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera

diventerà inefficace.

ARTICOLO 6

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato e dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione.

I soci sono inoltre obbligati ad osservare le presenti norme relative al funzionamento della società, gli eventuali regolamenti approvati e le delibere legalmente prese dall'assemblea o dall'organo amministrativo.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, pec o altro mezzo idoneo ad accertarne il ricevimento alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla

Cooperativa.

ARTICOLO 7

La qualità di socio si perde per effetto di: a) morte; b) recesso; c) esclusione.

a) In caso di morte del socio spetta ai suoi eredi o legatari la liquidazione della partecipazione sociale secondo le disposizioni del successivo art. 8 e dell'art. 2535 Cod. Civ. Gli eredi o legatari del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio o dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

b) Il recesso è consentito:

- nei casi previsti dalla legge, tra cui, in particolare, quelli previsti dall'art. 2473 Cod. Civ.;
- quando il socio non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata o Comunicazione PEC alla società. Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni della domanda di recesso e di provvedere nei modi e nei tempi

previsti dall'art. 2532 Cod. Civ.

c) L'esclusione del socio, stabilita dall'organo amministrativo con deliberazione motivata, oltre che nei casi previsti dall'art. 2533 Cod. Civ. può aver luogo:

- quando il socio svolga attività in concorrenza con quella della società;

- quando il socio, senza giustificato motivo, sia moroso nel versamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa e siano decorsi due mesi dall'intimazione degli amministratori, a mezzo lettera raccomandata o PEC, a regolarizzare la posizione.

In ogni caso, i ritardati pagamenti sono gravati di interessi nella misura che verrà stabilita dall'assemblea attraverso apposito regolamento.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, pec o altro mezzo idoneo ad

accertarne il ricevimento. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dall'art. 32 del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata o PEC entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

ARTICOLO 8

Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto soltanto alla liquidazione della quota, ridotta in proporzione alle perdite imputabili a capitale. Le somme versate per soprapprezzo non sono rimborsabili in nessun caso.

La liquidazione della quota è effettuata sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificate o hanno avuto effetto le cause di scioglimento del singolo rapporto sociale. La domanda deve essere fatta con lettera raccomandata o PEC e deve procedersi al pagamento nel termine di 180 (centottanta) giorni dalla approvazione del bilancio relativo al detto esercizio.

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati e, ai sensi dell'articolo 2536 Cod. Civ., nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota in caso di insolvenza della società.

Nello stesso modo e per lo stesso periodo sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi cinque anni dall'approvazione del bilancio d'esercizio in cui si è verificata o è divenuta efficace la causa di scioglimento del singolo rapporto sociale ed il relativo valore è devoluto a riserva.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 secondo e terzo comma del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono subentrare, qualora ne facciano richiesta, nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le

modalità e le procedure di cui al precedente art. 7.

PATRIMONIO SOCIALE - PARTECIPAZIONI SOCIALI

ARTICOLO 9

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori ed è rappresentato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna di Euro 150,00 (Euro centocinquanta e centesimi zero), oltre che dalle quote sottoscritte dai Soci sovventori che confluiscono nel Fondo per il potenziamento aziendale di cui all'articolo 12 del presente statuto;
- b) dalla riserva legale;
- c) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi ed agli eredi o legatari di soci defunti a norma dell'articolo precedente;
- d) da eventuali riserve straordinarie formate dall'accantonamento del soprapprezzo;
- e) da tutte le riserve comunque costituite dall'assemblea o previste dalla legge.

E' fatto divieto di distribuire, sotto qualsiasi forma, le

riserve tra i soci cooperatori, sia durante la vita della società che al suo scioglimento.

Qualora la società ricorra al prestito sociale sarà tenuta ad impiegare le somme raccolte in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto o scopo sociale. L'articolo 2467 del Codice Civile non si applica alle somme versate dai soci alla cooperativa a titolo di prestito sociale.

La società non può emettere strumenti finanziari.

ARTICOLO 10

Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o altro vincolo nè essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530 Cod. Civ.

SOCI SOVVENTORI

ARTICOLO 11

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

ARTICOLO 12

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

La quota ha un valore minimo pari ad euro 1.000 (mille).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel Fondo per il potenziamento aziendale di cui al precedente articolo 9 del presente statuto.

ARTICOLO 13

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

ARTICOLO 14

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea, che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa, il tasso di remunerazione nei limiti previsti dal successivo art. 15, il numero dei componenti l'Organo Amministrativo che possono eleggere nei limiti previsti dal successivo art. 15

e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione della partecipazione.

ARTICOLO 15

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati: il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori ed in ogni caso nei limiti di legge; qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori; ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti l'Organo Amministrativo, qualora quest'ultimo sia collegiale.

Ciascun socio sovventore ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dal numero delle quote possedute.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o

rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati; i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 2 (due) anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

ARTICOLO 16

E' consentito anche ai soci ordinari il diritto di partecipare al Fondo quali soci sovventori sottoscrivendone le quote secondo le previsioni del prescritto regolamento. Il socio ordinario anche sovventore partecipa alle assemblee con diritto di voto da ordinario, secondo il principio "una testa un voto".

Essi dovranno presentare all'Organo Amministrativo dichiarazione scritta indicante l'ammontare delle quote del Fondo che essi intendono sottoscrivere, almeno 12 (dodici) giorni prima del termine previsto nel regolamento. L'Organo Amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della dichiarazione, dovrà deliberare l'iscrizione del socio

anche nella sezione "soci sovventori" (annotandone tuttavia la contemporanea iscrizione alla sezione "soci ordinari") e comunicare al socio l'avvenuta iscrizione con mezzo idoneo ad accertarne il ricevimento.

Il socio dovrà effettuare la liberazione delle quote del Fondo da lui sottoscritte entro trenta giorni dalla data di delibera dell'iscrizione del socio nella sezione "soci sovventori". L'eventuale mancato versamento nel termine predetto importerà il diritto da parte della Cooperativa di procedere al recupero coattivo con eventuale applicazione di interessi di mora in misura non superiore al tasso di interesse legale.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI E RISTORNI

ARTICOLO 17

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo redigerà il bilancio e tutti i documenti a corredo prescritti dalle vigenti normative.

Il bilancio dovrà essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto bilancio

consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società segnalate dagli amministratori secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

ARTICOLO 18

L'assemblea che approva il bilancio determina la destinazione degli eventuali utili annuali destinandone parte, nella misura di legge, alla riserva legale. Una quota degli utili netti annuali deve essere inoltre corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, statuisce inoltre sui dividendi; è fatto comunque divieto di distribuzione degli stessi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato ed in ogni caso nei limiti di legge.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera altresì sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti, delle condizioni e dei criteri stabiliti dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto

e dal relativo apposito regolamento. In ogni caso la ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori va effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intrattenuti con la cooperativa.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio in forma liquida o mediante proporzionale aumento delle rispettive quote.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 19

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, salvo i diversi casi previsti dalla legge in cui la convocazione sia riservata ad altri, nei casi di legge.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera

raccomandata a/r o semplice o anche consegnata a mano e controfirmata per ricevuta dal destinatario, o tramite PEC, o tramite mail con conferma di lettura, o tramite fax munito del rapporto di ricezione, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. Anche in mancanza di formale convocazione la deliberazione assembleare si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e, se nominato, i componenti dell'organo di controllo, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i componenti dell'organo di controllo, se nominati, non partecipano all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della

riunione, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea può essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in un luogo sito nella medesima provincia o in provincia limitrofa.

ARTICOLO 20

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza od impedimento, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

ARTICOLO 21

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta. E' vietato il voto segreto.

Ogni socio avente diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, nel rispetto delle disposizioni di legge. Ogni socio non può rappresentare più di due soci.

I soci imprenditori individuali possono farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa del socio stesso.

ARTICOLO 22

L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta.

Per le modifiche dello statuto e le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci è comunque richiesto il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei voti spettanti ai soci presenti o

rappresentati.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente atto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 23

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

La maggioranza degli amministratori è scelta fra i soci cooperatori.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 Cod. Civ.

ARTICOLO 24

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo

all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato costituito.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'art. 2386 Cod. Civ.

ARTICOLO 25

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e ai componenti dell'organo di controllo, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si riunisce presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i componenti dell'organo di controllo se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

ARTICOLO 26

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 Cod. Civ.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 co. 5 Cod. Civ. nè le materie previste dall'art. 2381 Cod. Civ., nè i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci nè le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ARTICOLO 27

La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione, ai consiglieri delegati, se nominati, nell'ambito della delega, ed ai singoli consiglieri se specificamente previsto nella delibera da attuare o comunque in caso di necessità o impedimento del presidente.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori,

agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ARTICOLO 28

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un compenso annuale in misura fissa o anche costituito in tutto o in parte da partecipazioni agli utili netti di esercizio, nonchè determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza o la sottoscrizione di una polizza assicurativa.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 29

Quando i soci ne ravvisino l'opportunità possono nominare un organo di controllo o un revisore.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge. L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei

soci in sede di nomina, da un sindaco unico o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. L'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

La revisione legale dei conti della società viene esercitata dall'organo di controllo ove consentito dalla legge o, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ai quali si applicheranno le norme tempo per tempo vigenti con riferimento a requisiti di nomina, competenze, poteri e responsabilità.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 30

In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale

sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

REGOLAMENTI INTERNI

ARTICOLO 31

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Cooperativa potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni predisposti dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

CLAUSOLA ARBITRALE

ARTICOLO 32

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, nonchè le controversie promosse da amministratori, liquidatori e componenti dell'organo di controllo ovvero quelle promosse nei loro confronti dovranno essere risolte da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Vicenza il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla

richiesta fatta dalla parte più diligente.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina, in via irrituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e le determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE

ARTICOLO 33

Le clausole previste per le cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 2514 Cod. Civ. e di cui ai precedenti articoli 9 - 12 e 24 del presente statuto sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

NORMA DI RINVIO

ARTICOLO 34

La cooperativa è disciplinata dalle norme contenute nel presente atto, dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla legge, dalle norme del Titolo VI del Libro V del Codice Civile, dalle leggi speciali applicabili in materia e, in quanto compatibili, dalle norme sulla società a responsabilità limitata.

Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'art. 2519 co. 2 Cod. Civ., o sue successive

modifiche, in tema di numero di soci cooperatori e di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile.

F.to: Italo Massimo Camerin

F.to: Giuseppe Fietta Notaio (LS°)